



SENTENZA - 88/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Paola BRIGUORI Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Carola CORRADO Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al **n. 60578** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 238 del 30 dicembre 2022;

promossi da:

- **LUCHETTI Mauro** c.f.: LCHMRA56B13I921X, nato a Spoleto (PG), il 13 febbraio 1954 e residente in Roma, alla Piazza Farnese n. 44, in proprio e quale rappresentante legale della “**Holding Digital Relations Advertising – Hdrà s.r.l.**”, P.I. 084229110011, con sede in Roma, alla Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4, rappresentati e difesi dall'Avvocato Alfredo Gualtieri, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. del

	nominato difensore: alfredo.gualtieri@avvocatcatanzaro.legalmail.it (fax	
	0961.747864), al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni e	
	notifiche;	
	- <i>Appellante principale</i> -	
	<u>contro</u>	
	- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Calabria , in persona del Procuratore	
	regionale;	
	- Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore	
	generale;	
	- <i>Appellate</i> -	
	<u>e nei confronti di</u>	
	- OLIVERIO Gerardo Mario , c.f.: LVRGRD53A04H919W,	
	rappresentato e difeso dall'Avvocato Oreste Morcavallo;	
	- TALLARICO Sonia , c.f.: TLLSNO58E67C352X, rappresentata e	
	difesa dall'Avvocato Crescenzo Santuori;	
	• OLIVERIO Gerardo Mario , c.f.: LVRGRD53A04H919W, nato a	
	San Giovanni in Fiore (CS), il 4 gennaio 1953 e ivi residente, alla Via Saverio	
	Marra n. 8, rappresentato e difeso dall'Avvocato Oreste Morcavallo, c.f.:	
	MRCRST49D19D086G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in	
	Roma, alla Via Arno, n. 6, con richiesta del difensore di ricevere ogni	
	comunicazione relativa al procedimento al numero di fax 0984.413950 o	
	all'indirizzo p.e.c.: studiomorcavallo@pecstudio.it,	
	- <i>Appellante incidentale</i> -	
	<u>contro</u>	

-	Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Calabria , in persona del Procuratore	
	regionale;	
-	Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore	
	generale;	
	- <i>Appellate</i> -	
	<u>e nei confronti di</u>	
-	LUCHETTI Mauro c.f.: LCHMRA56B13I921X, in proprio e quale	
	rappresentante legale della “ Holding Digital Relations Advertising –	
	Hdrà s.r.l. ”, rappresentati e difesi dall’Avvocato Alfredo Gualtieri;	
-	TALLARICO Sonia , c.f.: TLLSNO58E67C352X, rappresentata e	
	difesa dall’Avvocato Crescenzo Santuori;	
•	TALLARICO Sonia , c.f.: TLLSNO58E67C352X, nata a Catanzaro,	
	il 27.5.1958 e ivi residente, alla Via Daniele n. 23, rappresentata e difesa	
	dall’Avvocato Crescenzo Santuori, c.f.: SNTCSC73A11C352S, presso il cui	
	studio è elettivamente domiciliata, in Catanzaro, alla Via Ercolino Scalfaro n.	
	9. L’avv. Santuori dichiara di voler ricevere le comunicazioni riferite al	
	processo all’indirizzo p.e.c.: crescenzo.santuori@pec.it ovvero al numero di	
	fax 0961541105;	
	- <i>Appellante incidentale</i> -	
	<u>contro</u>	
-	Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Calabria , in persona del Procuratore	
	regionale;	
-	Procura generale della Corte dei conti , in persona del Procuratore	

	generale;	
	- Appellate -	
	<u>e nei confronti di</u>	
	- LUCHETTI Mauro c.f.: LCHMRA56B13I921X, in proprio e quale rappresentante legale della “ Holding Digital Relations Advertising – Hdrà s.r.l. ”, rappresentati e difesi dall’Avvocato Alfredo Gualtieri;	
	- OLIVERIO Gerardo Mario , c.f.: LVRGRD53A04H919W, rappresentato e difeso dall’Avvocato Oreste Morcavallo;	
	VISTI gli atti d’appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 20 maggio 2026, svolta con l’assistenza del segretario, Dott.ssa Pileri Laura, data per letta la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l’Avvocato Gualtieri, per gli appellanti Luchetti Mauro, e Holding Digital Relations Advertising – Hdrà s.r.l.; l’Avvocato Morcavallo, per l’appellante Oliverio Gerardo Mario; l’Avvocato Santuori, per l’appellante Tallarico Sonia e il Vice Procuratore generale, Cons. Giulia De Franciscis, per la Procura generale;	
	FATTO	
	1. La Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria citava in giudizio Luchetti Mauro - in proprio e nella qualità di presidente e legale rappresentante di “Holding Digital Relations Advertising - Hdrà s.r.l.” (d’ora in poi, Hdrà s.r.l.) -, Oliverio Gerardo Mario - nella qualità di presidente della Regione Calabria - e Tallarico Sonia - nella qualità di dirigente generale del Dipartimento turismo e beni culturali della Regione Calabria -, chiedendone la condanna al risarcimento di euro	
	4	

	95.475,02, oltre accessori, per il danno derivato dalla cattiva gestione di fondi pubblici destinati alla promozione del turismo regionale.	
	Secondo la Procura territoriale, le indagini della Guardia di finanza avevano	
	acclarato come il presidente <i>pro-tempore</i> della Regione Calabria, Gerardo	
	Mario Oliverio, la dirigente generale del Dipartimento turismo e beni culturali	
	della regione, Sonia Tallarico, la società Hdrà s.r.l. e il suo presidente e	
	rappresentante legale, Mauro Luchetti, avessero distratto dalle finalità	
	pubbliche cui risultavano destinati i fondi regionali complementari alla	
	programmazione europea, stanziati per il Piano di azione e coesione, di cui	
	all'azione 6.8.3 del PAC 2014/2020, per un importo complessivo di euro	
	95.475,02 (Iva inclusa), con condotta posta in essere tra maggio e agosto	
	2018.	
	In particolare, la società Hdrà s.r.l., in persona di Mauro Luchetti, aveva	
	assunto l'iniziativa di contattare il presidente Oliverio per verificare la	
	disponibilità della Regione Calabria a finanziare un <i>format</i> giornalistico,	
	interamente gestito - artisticamente ed economicamente - dalla ridetta società,	
	che si sviluppava in una serie di interviste a personaggi noti, condotte dal	
	giornalista Paolo Mieli, ospitato nell'ambito del Festival dei due mondi di	
	Spoleto del 2018, impegnandosi ad inserire nel predetto <i>format</i> servizi di	
	promozione del turismo regionale.	
	In tale prospettiva, Luchetti aveva incontrato Oliverio due volte; quindi, Hdrà	
	s.r.l. aveva trasmesso alla Tallarico un progetto di massima dei servizi	
	pubblicitari offerti.	
	In esito ai contatti intercorsi, con deliberazione della Giunta regionale n. 244	
	del 14.6.2018 - istruita dalla dirigente Tallarico e adottata su proposta di	
	5	

	Oliverio - veniva disposta una rimodulazione e integrazione del Piano	
	esecutivo regionale 2018, di attuazione del Piano regionale di sviluppo	
	turistico sostenibile, già approvato con la deliberazione n. 648 del 2017 e	
	modificato con la deliberazione n. 115 del 2018, con specifico riferimento	
	all'allegato A - Azione H, denominata " <i>Attuazione del piano di marketing</i>	
	<i>turistico regionale</i> ".	
	Con la citata delibera n. 244 del 2018, il Piano di spesa relativo al <i>marketing</i>	
	del turismo regionale veniva incrementato per finanziare, tra l'altro, la	
	" <i>partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione Festival dei Due</i>	
	<i>Mondi in programma a Spoleto</i> ", in ragione della notevole importanza	
	dell'iniziativa in termini di " <i>promozione e di valorizzazione del territorio</i>	
	<i>regionale</i> ", per " <i>l'implementazione dell'offerta e del prodotto turistico e</i>	
	<i>culturale calabrese</i> ".	
	In data 18 giugno 2018, la Tallarico inviava una p.e.c. alla società,	
	informandola dell'inserimento dell'iniziativa nel citato Piano e chiedendo la	
	trasmissione del progetto esecutivo delle attività, precisando che lo	
	stanziamento approvato era pari a 100.000,00 euro e che, quindi, la società	
	avrebbe dovuto riformulare in tal senso l'offerta economica.	
	La Tallarico curava, poi, la procedura di affidamento diretto alla Hdrà s.r.l.	
	dell'acquisizione di spazi promozionali, mediante procedura negoziata, senza	
	pubblicazione di bando, in deroga alle regole di evidenza pubblica,	
	richiamando l'art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, allora vigente.	
	L'affidamento diretto e l'impegno di spesa erano disposti con decreto n. 7609	
	del 13 luglio 2018, a firma della Tallarico.	
	La Procura evidenziava che, nel corso dell'evento, non vi era stata alcuna	
	6	

	promozione del turismo della Regione Calabria, infatti:	
	le interviste di Paolo Mieli ai personaggi noti non avevano mai toccato	
	l'argomento, ivi compresa quella al governatore della regione,	
	Oliverio, che si era incentrata, per la quasi totalità, su temi politici,	
	traducendosi nella promozione del personaggio intervistato e del suo	
	partito politico;	
	non vi era prova della diffusione dei video realizzati, nei quali,	
	peraltro, solo per 12 secondi si era trattato del turismo in Calabria;	
	il <i>desk</i> informativo, presidiato esclusivamente nel corso delle	
	interviste da personale della Hdrà s.r.l., non aveva svolto alcuna	
	attività promozionale del turismo calabrese e le <i>brochure</i> ivi presenti	
	erano state fornite dalla regione;	
	il logo della Regione Calabria - presente solo su alcuni materiali,	
	peraltro unitamente a quello dell'Unione europea e della Repubblica	
	italiana - non aveva alcuna attitudine a realizzare finalità promozionali	
	del turismo regionale;	
	la cena di gala per una cinquantina di persone non era stata realizzata	
	con modalità atte a pubblicizzare il turismo o la gastronomia	
	calabrese.	
	In buona sostanza, quindi, secondo la Procura, l'intero progetto, già <i>ex ante</i>	
	inidoneo alla promozione del turismo della Regione Calabria, si era	
	manifestato tale pure nella sua concreta realizzazione.	
	La rendicontazione dettagliata trasmessa il 28 agosto 2018 - successivamente,	
	quindi, alla liquidazione (disposta con decreto dirigenziale n. 9247 del 22	
	agosto 2018, a firma della Tallarico) dell'importo fatturato dalla Hdrà s.r.l.,	
	7	

	di 100.000,00 - dimostrava la mancata attinenza di ciascuna spesa con la	
	finalità di destinazione delle somme, salvo che per la spesa sostenuta per la	
	pubblicazione di due articoli pubblicati sul Messaggero Umbria, il cui costo	
	era stato scomputato dalla contestazione.	
	Secondo l’Organo requirente, le descritte condotte erano addebitabili, a titolo	
	di dolo, a tutti i convenuti, che, pertanto, dovevano rispondere solidalmente	
	del danno causato alla regione, quantificato in euro 95.475,02 (iva inclusa).	
	In via subordinata, la Procura chiedeva il riconoscimento della responsabilità	
	dei convenuti a titolo di colpa grave, ascrivibile per il 40% a Gerardo Mario	
	Oliverio, per il 30% a Sonia Tallarico e per il 30% a Mauro Luchetti.	
	2. Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 15893 del 2022,	
	resa a seguito del regolamento preventivo di giurisdizione proposto da	
	Luchetti, in proprio e quale legale rappresentante di Hdrà s.r.l., affermava la	
	giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei ridetti convenuti.	
	3. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria,	
	con la sentenza n. 238 del 30.12.2022, accoglieva pienamente la domanda	
	della Procura e, per l’effetto, condannava, in solido, a titolo di dolo, tutti i	
	convenuti, al risarcimento del danno di euro 95.475,02, oltre accessori, in	
	favore della Regione Calabria; condannava, altresì, in solido, tutti i convenuti,	
	alla rifusione delle spese di lite in favore dell’erario.	
	4. In sede penale, nel giudizio nei confronti, tra gli altri, di Oliverio	
	Gerardo Mario e di Luchetti Mauro, imputati del reato di cui all’art. 314 e	
	all’art. 61, c. 1, c.p., perché “(...) avendo il possesso e la disponibilità di fondi	
	<i>pubblici di cui al Piano di Azione e Coesione, Fondi nazionali complementari</i>	
	<i>alla programmazione europea, di cui all’azione 6.8.3. del PAC 2014/2020,</i>	
	8	

	<i>se ne appropriavano, distogliendoli dalle finalità loro proprie ed utilizzandoli</i>	
	<i>a meri fini personali, serventi finalità esclusivamente private (la promozione</i>	
	<i>della propria immagine quale politico in carica Oliverio (...))”, il Tribunale</i>	
	ordinario di Catanzaro – Prima Sezione Penale, con la sentenza n. 1223 del	
	2022, assolveva tutti gli imputati con la formula “ <i>perché il fatto non sussiste</i> ”.	
	La Corte d’Appello di Catanzaro - Seconda Sezione Penale, con la sentenza	
	n. 1192 del 2025, confermava la pronuncia del primo giudice.	
	5. Avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Calabria, proponeva appello Luchetti Mauro, in proprio e	
	quale rappresentante legale di Holding Digital Relations Advertising – Hdrà	
	s.r.l., che, riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, titolato “ <i>IN VIA</i>	
	<i>PRELIMINARE ED ASSORBENTE: RICHIESTA DI ASSOLUZIONE PER</i>	
	<i>L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 652 C.P.P. PER L’INTERVENUTA ASSOLUZIONE IN</i>	
	<i>SEDE PENALE PERCHÉ «IL FATTO NON SUSSISTE»”, chiedeva il rigetto della</i>	
	domanda attorea, in applicazione dell’art. 652 c.p.p., considerata l’identità dei	
	fatti accertati in sede penale rispetto a quelli contestati nel giudizio erariale,	
	nonché l’assoluzione dell’appellante, nel giudizio penale, con la formula	
	“ <i>perché il fatto non sussiste</i> ”.	
	Con il secondo motivo, censuravano la pronuncia di primo grado per	
	“ <i>ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER QUANTO RIGUARDA LA ASSERTITA</i>	
	<i>SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA</i>	
	<i>RESPONSABILITÀ CONTABILE DEL CONVENUTO DOTT. LUCHETTI E DELLA</i>	
	<i>SOCIETÀ HDRÀ DI CUI ERA LEGALE RAPPRESENTANTE. ASSENZA DEL NESSO DI</i>	
	<i>CAUSALITÀ”</i> .	
	Con il terzo motivo, titolato “ <i>ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER QUANTO</i>	
	9	

	RIGUARDA L'ELEMENTO PSICOLOGICO	
	lamentevano che il giudice di prime	
	cure aveva erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del	
	dolo, nonostante gli appellanti avessero operato sempre senza nascondere o	
	alterare nulla; in assenza, quindi, di qualsivoglia intenzionalità del	
	comportamento produttivo dell'evento lesivo.	
	Neppure sussisterebbe la colpa grave, da intendersi in termini normativi.	
	Con il quarto motivo, titolato "ERRONEITÀ DELLA SENTENZA ANCHE PER	
	QUANTO RIGUARDA IL QUANTUM DI CONDANNA" , censuravano la pronuncia di	
	primo grado per avere computato l'iva nella quantificazione del danno.	
	Con il quinto motivo, titolato "INAMMISSIBILITÀ PER VIOLAZIONE DEL	
	PRINCIPIO DI SINTETICITÀ" , veniva censurata la sentenza impugnata per non	
	avere dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione, per la violazione del	
	principio di sinteticità.	
	Rassegnavano, quindi, gli appellanti, le seguenti conclusioni: <i>"Voglia</i>	
	<i>l'Ecc.ma Corte accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto,</i>	
	<i>annullare e/o riformare la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per</i>	
	<i>la Calabria n. 238/2022, depositata in segreteria il 30 dicembre 2022, <u>nella</u></i>	
	<i><u>parte in cui ha disposto di accogliere l'atto di citazione anche nei confronti</u></i>	
	<i><u>di Mauro Luchetti e la Società "Holding Digital Relations Advertising -</u></i>	
	<i><u>Hdrà"</u></i> ;	
	<i>in via subordinata, voglia l'Ecc.ma Corte, sempre in riforma dell'impugnata</i>	
	<i>sentenza, mandare assolti Mauro Luchetti e la Società "Holding Digital</i>	
	<i>Relations Advertising – Hdrà" per assenza di colpa grave;</i>	
	<i>in via subordinata, ancora, sempre in riforma dell'impugnata sentenza,</i>	
	<i>quantificare il danno posto a loro carico in diversa e più ridotta misura,</i>	
	10	

	<i>anche avvalendosi del potere riduttivo, stante la posizione della “parte</i>	
	<i>privata”, per come illustrato nell’atto.</i>	
	<i>Con condanna alle spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del</i>	
	<i>costituito difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. ”.</i>	
	6. Avverso la medesima sentenza, proponeva appello Gerardo Mario	
	Oliverio, che, riassunti i fatti di causa, con il primo motivo, titolato “ IN VIA	
	PRELIMINARE ED ASSORBENTE: RICHIESTA DI ASSOLUZIONE PER	
	L’APPLICABILITÀ DELL’ART. 652 C.P.P. PER L’INTERVENUTA ASSOLUZIONE IN	
	SEDE PENALE PERCHÉ “IL FATTO NON SUSSISTE” , chiedeva il rigetto della	
	domanda della Procura, in applicazione dell’art. 652 c.p.p., essendo stato	
	assolto in sede penale con la formula “ <i>perché il fatto non sussiste</i> ”, in ordine	
	agli stessi fatti oggetto del giudizio erariale.	
	Con il secondo motivo, censurava la pronuncia impugnata per “ ERRONEITÀ	
	DELLA SENTENZA PER L’AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO	
	ALL’APPELLANTE - OMESSA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE	
	DELL’APPELLANTE - PIENA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI - CARENZA	
	DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO” .	
	Con il terzo motivo, titolato “ OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1	
	TER L. 14.1.1994 N. 20” , lamentava la mancata applicazione della c.d.	
	“esimente politica” e del principio di insindacabilità, nel merito, delle scelte	
	discrezionali dell’amministrazione.	
	Con il quarto motivo, titolato “ ASSENZA DEL DANNO RISARCIBILE” , sosteneva	
	l’insussistenza del danno.	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia l’Ecc.ma Corte</i>	
	<i>accogliere il presente ricorso in appello e, per l’effetto, annullare e/o</i>	
	11	

	<i>reformare la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Calabria</i>	
	<i>n. 238/2022, depositata in segreteria il 30 dicembre 2022, nella parte in cui</i>	
	<i>ha disposto di accogliere l'atto di citazione anche nei confronti dell'on.</i>	
	<i>Mario Oliverio;</i>	
	<i>In via subordinata, voglia l'Ecc.ma Corte, sempre in riforma dell'impugnata</i>	
	<i>sentenza, mandare assolto l'on. Mario Oliverio per assenza di colpa grave;</i>	
	<i>con condanna alle spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del</i>	
	<i>costituito difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.</i>	
	7. Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la	
	Calabria, infine, proponeva appello Sonia Tallarico, che, con il primo motivo,	
	titolato <i>“Sulla erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di</i>	
	<i>inammissibilità dell'azione erariale per violazione del principio di</i>	
	<i>insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della Pubblica</i>	
	<i>Amministrazione di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994.</i>	
	<i>Errori in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione</i>	
	<i>dell'art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994; omessa, contraddittoria e</i>	
	<i>insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto</i>	
	<i>di istruttoria”</i> , censurava la ridetta pronuncia per la violazione dell'art. 1, c.	
	1, della legge n. 20 del 1994, che prevede l'insindacabilità, nel merito, delle	
	scelte discrezionali della pubblica amministrazione.	
	Con il secondo motivo, lamentava la <i>“(…) insussistenza dei presupposti</i>	
	<i>(oggettivi e soggettivi) necessari per ravvisare profili di responsabilità</i>	
	<i>erariale nel comportamento dell'odierna appellante”.</i>	
	Con il terzo motivo, titolato <i>“In via subordinata, nella denegata ipotesi in</i>	
	<i>cui dovesse essere confermata la sussistenza di responsabilità in capo</i>	

	<i>all'odierna appellante: sulla possibilità di imputare alla dott.ssa Tallarico</i>	
	<i>soltanto l'elemento soggettivo della colpa grave. Sulla responsabilità</i>	
	<i>parziaria e sussidiaria della dott.ssa Tallarico", chiedeva l'accertamento</i>	
	della responsabilità solo in termini di colpa grave e in via sussidiaria,	
	considerato l'apporto delle condotte dolose di Oliverio e Luchetti.	
	Con il quarto motivo, titolato " <i>Sempre in via subordinata, nella denegata</i>	
	<i>ipotesi in cui dovesse essere confermata la sussistenza di responsabilità in</i>	
	<i>capo all'odierna appellante: sulla necessità di considerare l'apporto</i>	
	<i>causale degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e non chiamati in giudizio</i>	
	<i>e sull'esercizio del potere riduttivo ex artt. 52 del RD n° 1214/1934 e 83 del</i>	
	<i>RD n° 2440/1923.</i>	
	<i>Errori in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e</i>	
	<i>insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; illogicità e ingiustizia</i>	
	<i>manifesta; difetto di istruttoria", l'appellante censurava la sentenza</i>	
	impugnata per non avere valutato l'apporto causale di altri soggetti e	
	lamentava, altresì, il mancato esercizio del potere riduttivo.	
	Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: " <i>Voglia l'Ecc.ma Corte dei</i>	
	<i>Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, adita, in accoglimento del</i>	
	<i>presente appello annullare e/o riformare la Sentenza n° 238/2022, emessa</i>	
	<i>dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,</i>	
	<i>all'esito del Giudizio di responsabilità n° 22933, depositata il 30.12.2022 e</i>	
	<i>notificata all'odierna appellante in data 10.2.2023 ai fini del decorso del</i>	
	<i>termine breve di impugnazione e, per l'effetto:</i>	
	<i>a) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità</i>	
	<i>dell'azione erariale per violazione del principio di insindacabilità nel merito</i>	
	13	

	<i>delle scelte discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994;</i>	
	<i>b) nel merito, ritenere infondata la domanda proposta con atto di citazione</i>	
	<i>in primo grado dalla Procura contabile e, per l'effetto, disporre l'assoluzione</i>	
	<i>della dott.ssa Tallarico per insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi</i>	
	<i>necessari per ravvisare profili di responsabilità erariale nel comportamento</i>	
	<i>dell'odierna appellante;</i>	
	<i>c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata</i>	
	<i>la sussistenza di profili di responsabilità, imputare alla dott.ssa Tallarico</i>	
	<i>responsabilità erariale per colpa grave, con conseguente sua responsabilità</i>	
	<i>parziaria e sussidiaria;</i>	
	<i>inoltre, sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse</i>	
	<i>essere accertata la sussistenza di profili di responsabilità per colpa grave,</i>	
	<i>ridurre la responsabilità dell'odierna appellante in ragione del contributo</i>	
	<i>causale degli altri soggetti coinvolti nella vicenda ma non chiamati in</i>	
	<i>giudizio, nonché esercitare il potere riduttivo in ragione del comportamento</i>	
	<i>effettivamente osservato dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 52 del RD</i>	
	<i>n° 1214/1934 e 83 del RD n° 2440/1923.</i>	
	<i>Con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite.”.</i>	
	8. In data 6 febbraio 2026, Mauro Luchetti, in proprio e quale	
	rappresentante legale di Hdrà s.r.l., depositava memoria, dando notizia del	
	deposito della sentenza n. 1192 del 26 giugno 2025, resa dalla Corte	
	d'Appello di Catanzaro - Seconda Sezione Penale, insistendo per	
	l'accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. e rappresentando che,	
	comunque, i motivi di appello già proposti avrebbero dovuto essere valutati	
	14	

	anche tenendo conto della legge n. 1 del 2026.	
	Rassegnavano, gli appellanti, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia l’Ecc.ma Corte</i>	
	<i>accogliere il presente ricorso in appello e, per l’effetto, annullare e/o</i>	
	<i>reformare la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Calabria</i>	
	<i>n. 238/2022, depositata in segreteria il 30 dicembre 2022, nella parte in cui</i>	
	<i>ha disposto di accogliere l’atto di citazione anche nei confronti di Mauro</i>	
	<i>Luchetti e la Società “Holding Digital Relations Advertising – Hdrà”;</i>	
	<i>in via subordinata, voglia l’Ecc.ma Corte, sempre in riforma dell’impugnata</i>	
	<i>sentenza, mandare assolti Mauro Luchetti e la Società “Holding Digital</i>	
	<i>Relations Advertising – Hdrà” per assenza di colpa grave;</i>	
	<i>in via subordinata, ancora, sempre in riforma dell’impugnata sentenza,</i>	
	<i>quantificare il danno posto a loro carico in diversa e più ridotta misura,</i>	
	<i>anche avvalendosi del potere riduttivo, stante la posizione della “parte</i>	
	<i>privata”, per come illustrato nell’atto.</i>	
	<i>Con condanna alle spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del</i>	
	<i>costituito difensore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”.</i>	
	9. In data 30 aprile 2026, depositava memoria pure Sonia Tallarico,	
	ribadendo, in sintesi, le argomentazioni già prospettate nell’atto di appello ed	
	evidenziando i profili di incidenza della legge n. 1 del 2026, con specifico	
	riferimento alla tipizzazione delle ipotesi di colpa grave e all’esercizio del	
	potere riduttivo.	
	Rassegnava, l’appellante, le seguenti conclusioni: “ <i>Voglia l’Ecc.ma Corte dei</i>	
	<i>Conti, Sezione III Giurisdizionale d’Appello, adita, in accoglimento del</i>	
	<i>presente appello annullare e/o riformare la Sentenza n° 238/2022, emessa</i>	
	<i>dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,</i>	
	15	

	<i>all'esito del Giudizio di responsabilità n° 22933, depositata il 30.12.2022 e</i>	
	<i>notificata all'odierna appellante in data 10.2.2023 ai fini del decorso del</i>	
	<i>termine breve di impugnazione e, per l'effetto:</i>	
	<i>a) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità</i>	
	<i>dell'azione erariale per violazione del principio di insindacabilità nel merito</i>	
	<i>delle scelte discrezionali spettanti alla Pubblica Amministrazione ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994;</i>	
	<i>b) nel merito, in via principale, ritenere infondata la domanda proposta con</i>	
	<i>atto di citazione in primo grado dalla Procura contabile e, per l'effetto,</i>	
	<i>disporre l'assoluzione della dott.ssa Tallarico in ragione del giudicato</i>	
	<i>formatosi a seguito della Sentenza n° 1223/2022 emessa dalla Sezione Prima</i>	
	<i>Penale del Tribunale Ordinario di Catanzaro che ha disposto l'assoluzione</i>	
	<i>dei soggetti coinvolti nella vicenda penale (non la dott.ssa Tallarico, sempre</i>	
	<i>rimasta estranea a tale procedimento) da cui ha poi tratto origine il giudizio</i>	
	<i>di responsabilità amministrativo-contabile per insussistenza del fatto e per</i>	
	<i>insussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi necessari per ravvisare</i>	
	<i>profili di responsabilità erariale nel comportamento dell'odierna appellante,</i>	
	<i>anche in considerazione della sopravvenuta tipizzazione del concetto di colpa</i>	
	<i>grave ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994 a seguito delle</i>	
	<i>modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), n° 1 della Legge n°</i>	
	<i>1/2026;</i>	
	<i>c) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata</i>	
	<i>la sussistenza di profili di responsabilità, imputare alla dott.ssa Tallarico</i>	
	<i>responsabilità erariale per colpa grave, con conseguente:</i>	
	<i>i) accertamento e declaratoria di responsabilità parziaria e sussidiaria</i>	
	16	

	<i>della dott.ssa Tallarico;</i>	
	<i>ii) decurtazione del danno azionato dall'Ufficio di Procura in</i>	
	<i>considerazione dell'accertamento del contributo causale degli altri</i>	
	<i>soggetti coinvolti nella vicenda ma non chiamati in giudizio;</i>	
	<i>iii) in ogni caso, esercitare il potere di riduzione, con conseguente</i>	
	<i>applicazione automatica e immediata del tetto massimo risarcitorio</i>	
	<i>stabilito dall'art. 1, comma 1-octies, della Legge n° 20/1994, introdotto</i>	
	<i>dall'art. 1, comma 1, lettera a), n° 5 della Legge n° 1/2026.</i>	
	<i>Con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite”.</i>	
	10. Il 30 aprile 2026, la Procura generale depositava le proprie	
	conclusioni, contestando specificamente i motivi di appello di tutti gli	
	appellanti e concludendo per la reiezione degli appelli o, in subordine, per la	
	conferma della condanna a titolo di colpa grave, con la sospensione del	
	giudizio in punto di quantificazione degli addebiti da porre a carico di	
	ciascuno, per la pendenza della questione di costituzionalità sollevata, con	
	ordinanza n. 9/2026, dalla Sezione Seconda Centrale d'Appello di questa	
	Corte, relativa all'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, introdotto	
	dalla legge n. 1/2026.	
	11. All'udienza del 20 maggio 2026, le parti ribadivano le argomentazioni	
	già rappresentate in atti e insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	Su richiesta del Presidente, la difesa di Luchetti e Hdrà s.r.l. dichiarava di	
	essere contraria alla sospensione o rinvio in attesa della decisione della	
	Consulta sulla ridetta questione di legittimità costituzionale evidenziando,	
	peraltro, ulteriori profili di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni	
	della novella, di interesse degli appellanti.	
	17	

	Le difese di Oliverio e Tallarico dichiaravano di non opporsi alla richiesta di	
	sospensione o rinvio.	
	La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, a norma dell’art. 184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono	
	essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.	
	2. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni,	
	disciplinato dall’art. 101, c. 2, c.g.c., il Collegio, ordinariamente, decide	
	gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili	
	d’ufficio e, quindi, il merito della causa.	
	Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione, condivisa anche da Consiglio di	
	Stato (sent. n. 2022 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015) e Corte dei conti (Sez.	
	III, sent. n. 83 del 2025; Sez. II App., sent. n. 46 del 2025), <i>“ha da tempo ha</i>	
	<i>riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all’ordinaria</i>	
	<i>«scala» delle questioni, considerata anche la gravidanza costituzionale di un</i>	
	<i>siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id</i>	
	<i>est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto</i>	
	<i>processo.”</i> (Cass. n. 3269 del 2024).	
	Il principio della “ragione più liquida”, quindi, imponendo un approccio	
	interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto	
	operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente	
	di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da	
	trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia	
	processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., e	
	in coerenza con il principio di sinteticità codificato, oramai, nella giustizia	
	18	

	contabile, agli artt. 5 e 39, lett. d), c.g.c., nonché all’art. 17 delle norme di	
	attuazione del c.g.c.	
	Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione	
	ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza	
	che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 3269 del 2024; n.	
	26214 del 2022; n. 363 del 2019).	
	Sebbene residuino ancora delle incertezze sul perimetro applicativo del	
	principio e, segnatamente, sulla possibilità che il principio della ragione più	
	liquida sia utilizzabile pure per anteporre la soluzione delle più liquide	
	questioni di merito a quelle di rito (incertezze che hanno portato le SS.UU.	
	della Corte di cassazione ad intervenire, con la sentenza n. 24172 del 2025,	
	per risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto in seno alle Sezioni	
	semplici), l’opinabilità sembra, in realtà, riguardare i giudizi ancora	
	suscettibili di impugnazione e non anche quelli che si celebrino in ultima	
	istanza, come il caso dell’appello innanzi alla Corte dei conti.	
	Infatti, diversamente dai primi, per i quali l’applicazione di quel principio può	
	influire sulle dinamiche impugnatorie e riflettersi sull’ulteriore corso del	
	giudizio, per i secondi, un simile rischio non è configurabile e la modalità di	
	definizione della controversia, improntata alla valorizzazione delle esigenze	
	di economia processuale e di celerità, acquista massima potenzialità, senza	
	manifestare apprezzabili controindicazioni.	
	Naturalmente, l’operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio	
	di appello è soggetta al limite derivante dall’effetto devolutivo del gravame,	
	in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal <i>thema decidendum</i>	
	delineato dai motivi di impugnazione; pena, la violazione dell’art. 112 c.p.c.	
	19	

(Cass. ord. n. 30507 del 2023).

3. Con riguardo all'appello principale, proposto da Luchetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Hdrà s.r.l., le considerazioni innanzi esposte consentono di prescindere dal prioritario esame delle questioni di legittimità costituzionale prospettate oralmente in udienza e delle altre questioni pregiudiziali e preliminari, per affrontare i risolutivi motivi di appello afferenti al merito del giudizio.

In particolare, con il secondo motivo, titolato “*ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER QUANTO RIGUARDA LA ASSERTITA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA RESPONSABILITÀ CONTABILE DEL CONVENUTO DOTT. LUCHETTI E DELLA SOCIETÀ HDRÀ DI CUI ERA LEGALE RAPPRESENTANTE. ASSENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ*”, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata evidenziando che la società e il suo legale rappresentante si erano limitati a dare attuazione al programma richiesto e approvato dalla regione, disponendo delle somme in modo coerente con quanto preventivato.

La società non aveva ottenuto un finanziamento, ma aveva stipulato un contratto di servizi, adempiendo esattamente a tutte le obbligazioni ivi previste.

Pertanto, non era possibile imputare ai due appellanti alcuno sviamento di risorse pubbliche, considerato che l'individuazione delle finalità da perseguire con le risorse pubbliche e le modalità di realizzazione del programma erano rimesse alla determinazione del governatore della regione e della dirigente.

In ordine al raggiungimento degli obiettivi, il primo Collegio non avrebbe,

	poi, correttamente valutato, la consulenza tecnica del 20.9.2019, a firma del	
	prof. Alberto Castelvechi - docente di comunicazione all'Università LUISS	
	Guido Carli -, prodotta in sede penale, che evidenziava i pregi dell'azione	
	combinata degli strumenti pubblicitari utilizzati nel <i>format</i> , nonché i	
	12.000.000 di contatti <i>web</i> , rilevati dall'Agenzia Data Stampa.	
	Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti.	
	Al fine di valutare la eventuale antigiuridicità della condotta della società e	
	del suo legale rappresentante, occorre, anzitutto, chiarire che, nonostante la	
	provvista derivi da fondi pubblici specificamente finalizzati alla promozione	
	del turismo (POR Calabria FERS 2014-2020 – Asse 6 – Azione 6.8.3	
	<i>“Sostegno alla fruizione integrata risorse culturali e naturali e alla</i>	
	<i>promozione delle destinazioni turistiche”</i>), nel caso, il programma regionale	
	non è stato realizzato mediante un finanziamento, ma, piuttosto, attraverso	
	una procedura di affidamento.	
	Tanto era consentito dal Piano esecutivo annuale 2018, di attuazione del	
	Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile, che, con riferimento	
	all'Azione H (<i>“Attuazione del Piano di marketing turistico regionale”</i>), come	
	integrata e modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 244 del 2018,	
	già dall'origine, prevedeva che l' <i>“Azione a titolarità regionale a cura del</i>	
	<i>Dipartimento Turismo”</i> si sarebbe potuta avvalere di <i>“forniture esterne per</i>	
	<i>l'acquisto di spazi espositivi e/o pubblicitari, del loro allestimento, per</i>	
	<i>l'organizzazione di eventi (borse e workshop), per la realizzazione di</i>	
	<i>materiale informativo e promozionale e di campagne promozionali,</i>	
	<i>attraverso bandi di gara, procedure concertative/negoziali, avvisi pubblici</i>	
	<i>e/o manifestazione di interesse.”</i> .	
	21	

	In tale prospettiva, il competente ufficio regionale, con il decreto dirigenziale	
	n. 7609 del 13.7.2018, a seguito della citata delibera della Giunta regionale n.	
	244 del 2018, con la quale veniva decisa “ <i>la partecipazione della Regione</i>	
	<i>Calabria alla manifestazione «Festival dei due mondi» in programma a</i>	
	<i>Spoletto</i> ” - ritenuto evidentemente idoneo al fine di “ <i>veicolare l’offerta</i>	
	<i>turistica della destinazione Calabria ed intercettare nuovi flussi turistici</i> ” il	
	<i>format</i> proposto da Hdrà s.r.l. e considerato che la ridetta società gestiva in	
	esclusiva il suddetto <i>format</i> , nell’ambito del Festival dei due mondi di Spoleto	
	- procedeva all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett.	
	b), dell’allora vigente d.lgs. n. 50 del 2016.	
	Il citato decreto prevedeva, per la realizzazione delle attività concordate, il	
	corrispettivo di euro 100.040,00 (iva inclusa), così come richiesto dalla	
	società in occasione della trasmissione del progetto esecutivo (acquisito al	
	protocollo della Regione Calabria, n. 223050 SIAR del 27 giugno 2018), che	
	quantificava il costo del servizio in euro 82.000,00, oltre iva.	
	Il rapporto tra la regione e Hdrà s.r.l. risultava, quindi, di tipo contrattuale e	
	caratterizzato dalla presenza di un sinallagma, in forza del quale la società si	
	era impegnata, dietro il pagamento di un corrispettivo, costituente il prezzo	
	del servizio reso, a porre in essere il <i>format</i> proposto, contenente, tra l’altro,	
	una serie di prestazioni finalizzate a promuovere il turismo della Regione	
	Calabria.	
	E, nell’ambito del rapporto contrattuale, una volta definito il prezzo della	
	prestazione, risulta assolutamente irrilevante, per chi corrisponda il prezzo,	
	quale sia la esatta destinazione delle somme che paga; tant’è che non è	
	riconosciuto alcun controllo sulle modalità di impiego delle somme	

	corrisposte a chi sia chiamato a rendere la prestazione corrispettiva.	
	Significativo, di conseguenza, ai fini della qualificazione del rapporto	
	intercorso tra Hdrà s.r.l. e la regione, è pure che non fosse previsto alcun	
	obbligo di rendiconto delle singole spese.	
	Tanto premesso, non può attribuirsi al privato (nel caso, a Hdrà s.r.l. e a	
	Luchetti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Hdrà s.r.l.)	
	alcuna responsabilità per il danno derivato alla Regione Calabria dalla	
	assoluta inadeguatezza del pattuito <i>format</i> per la realizzazione degli scopi	
	pubblicitari del turismo regionale, cui erano vincolate le somme.	
	Infatti, né, per un verso, può ritenersi illegittima la condotta dei citati	
	appellanti, consistente nella proposizione del <i>format</i> alla regione per ottenere	
	il contratto di servizi; né, per altro verso, è configurabile alcun nesso causale	
	tra detta condotta e il contestato danno, atteso che determinante, per la	
	causazione del nocumento, risulta esclusivamente la condotta di coloro che	
	hanno agito per la regione, prima modificando/integrando il Piano e, poi,	
	procedendo all'affidamento del servizio.	
	Come, d'altro canto, ben evidenziato pure a pagina 11 della sentenza n. 1223	
	del 2022, resa dal Tribunale ordinario di Catanzaro - Prima Sezione Penale,	
	la società privata si era attivata per <i>“mere ragioni di convenienza</i>	
	<i>commerciale/imprenditoriale”</i> : il Luchetti <i>“aveva offerto all’Ente un</i>	
	<i>«pacchetto» evento, ritenuto dal soggetto pubblico evidentemente</i>	
	<i>rispondente alle sue strategie promozionali, ed aveva richiesto un</i>	
	<i>corrispettivo e già in linea teorica, l’eventuale irregolarità della</i>	
	<i>deliberazione di spesa dell’ente pubblico non si tramuta certo in quanto tale,</i>	
	<i>per il privato che somministri una prestazione in ragione di un accordo</i>	
	23	

	<i>contrattuale, in una condotta concorrente all'eventuale reato commesso dal</i>	
	<i>pubblico ufficiale" o, comunque, in una condotta illegittima, concorrente alla</i>	
	produzione del danno erariale.	
	Va, peraltro, precisato che, nel caso in discussione, la domanda attorea	
	ipotizzava la derivazione del danno, non dalla difformità della realizzazione	
	del progetto rispetto a quanto era stato contrattualizzato, ma dalla inidoneità	
	assoluta del <i>format</i> , così come proposto da Hdrà s.r.l. e accettato dalla	
	regione, anche ad una valutazione <i>ex ante</i> , a raggiungere la finalità pubblica	
	della promozione del turismo regionale.	
	In tale prospettiva, le considerazioni relative alla inefficacia del progetto, così	
	come concretizzatosi, rispetto alla realizzazione dello scopo pubblicitario,	
	non erano tanto finalizzate a contestare un inadempimento contrattuale da	
	parte di Hdrà s.r.l. (che, peraltro, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice	
	ordinario), quanto, piuttosto, a dimostrare l'iniziale assunto della originaria,	
	palese inidoneità dello strumento.	
	Ciò considerato, va accolto il secondo motivo di appello e, per l'effetto, in	
	parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda avanzata	
	dalla Procura territoriale nei confronti di Luchetti Mauro e di Holding Digital	
	Relations Advertising - Hdrà s.r.l.	
	Restano assorbiti gli ulteriori motivi.	
	A norma dell'art. 31, c. 2, c.g.c., le spese seguono la soccombenza, sono poste	
	a carico della Regione Calabria e sono liquidate in euro 3.789,00 per il primo	
	grado di giudizio e in euro 3.828,00 per il secondo grado di giudizio, da	
	distrarre in favore del costituito difensore degli appellanti Luchetti e Hdrà	
	s.r.l.	
	24	

4. È, invece, da rigettare integralmente l'appello di Oliverio.

Con il primo motivo, titolato *“IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE: RICHIESTA DI ASSOLUZIONE PER L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 652 C.P.P. PER L'INTERVENUTA ASSOLUZIONE IN SEDE PENALE PERCHÉ “IL FATTO NON SUSSISTE”*, l'appellante chiedeva il rigetto della domanda della Procura, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., essendo stato assolto in sede penale con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio erariale.

Secondo l'appellante, considerato che i fatti oggetto della sentenza penale erano i medesimi del giudizio per la responsabilità erariale, la pronuncia resa in sede penale - divenuta irrevocabile -, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., farebbe stato anche nel giudizio innanzi a questa Corte, inficiando radicalmente il fondamento della domanda attorea.

Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 652, c. 1, c.p.p., *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.”*.

L'efficacia preclusiva del giudicato penale costituisce un'eccezione specifica

	Nello stesso senso, si è espressa pure la consolidata giurisprudenza di questa	
	Corte, secondo cui “La formula assolutoria penale «perché il fatto non	
	sussiste» può non essere indicativa dell’effettivo accertamento della	
	insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo	
	incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui	
	giuridicamente si compone il fatto-reato (Corte conti, Sez. II Appello, 3 luglio	
	2015, n. 347). In altri termini, l’eventuale liceità penale attestata	
	irrevocabilmente con la formula «perché il fatto non sussiste» non esclude	
	automaticamente l’illiceità contabile per il medesimo fatto (ex multis, Corte	
	conti, Sez. II Appello, 31 dicembre 2024, n. 312; idem, 26 giugno 2025, n.	
	153; idem, 13 agosto 2025, n. 188). Questa affermazione si ricollega al	
	principio secondo il quale la formula assolutoria penale «perché il fatto non	
	sussiste» va impiegata in ipotesi di difetto di un elemento costitutivo, di	
	natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così	
	come ricostruito, pur eventualmente presente, non è idoneo a essere sussunto	
	nella fattispecie astratta di reato (Cass. Pen., SS.UU., 20 novembre 2011,	
	n.37954).” (Sez. II App., sent. n. 71 del 2026; in termini, Sez. III App., sent.	
	n. 64 del 2026).	
	Ebbene, nel caso in discussione, proprio la motivazione della pronuncia resa	
	in sede penale vale ad escludere che, in applicazione dell’art. 652 c.p.p.,	
	l’assoluzione di Oliverio abbia effetti preclusivi o inficianti dell’azione di	
	responsabilità erariale.	
	Infatti, per un verso, non risultano in contestazione i fatti materiali accertati	
	nella sentenza penale, da ritenersi rilevanti pure nel giudizio di responsabilità	
	per danno erariale e, per altro verso, ai fini della sussistenza della ridetta	
	27	

	responsabilità, non è dirimente l'esclusione della appropriazione dei fondi	
	pubblici da parte di Oliverio statuita in sede penale, risultando sufficiente e	
	determinante, per la configurazione della responsabilità dolosa per il danno	
	erariale dell'appellante, il consapevole impiego di fondi pubblici per	
	l'acquisto di servizi palesemente inutili, a prescindere dall'intento	
	appropriativo.	
	Tanto è sostanzialmente confermato anche dalla Corte d'Appello di	
	Catanzaro, secondo cui, il giudice penale, <i>“ai fini di ritenere comunque la</i>	
	<i>sussistenza di tale reato”</i> non può <i>“(…) spingersi fino alla valutazione delle</i>	
	<i>singole voci di spesa (...), considerando che la decisione di promuovere</i>	
	<i>l'attività turistica attraverso la partecipazione all'evento includeva in sé</i>	
	<i>l'esborso per attività collaterali e che (...) così come puntualmente analizzato</i>	
	<i>alle pagine 9-11 della sentenza appellata, cui ci si riporta, le diverse</i>	
	<i>responsabilità penale (nella specie per appropriazione a scopi privati) e</i>	
	<i>erariale (per cattiva gestione delle risorse) operano su piani differenti.</i>	
	<i>Logico corollario che la previsione di promuovere il turismo della Regione</i>	
	<i>Calabria attraverso uno strumento costoso e scarsamente efficace (perché</i>	
	<i>prevedeva spese elevate per personaggi dello spettacolo avulsi dal contesto</i>	
	<i>calabrese), implica senz'altro uno sperpero di denaro pubblico, tuttavia non</i>	
	<i>di natura appropriativa a scopi privati (...)</i> ” (Corte d'Appello di Catanzaro -	
	Seconda Sezione Penale, sent. n. 1192 del 2023).	
	Alle richiamate pagine da 9 a 11 della sentenza n. 1223 del 2022, il Tribunale	
	penale di Catanzaro precisava che <i>“Quanto all'aspetto della sindacabilità</i>	
	<i>della coerenza di spesa, osserva il collegio come appaia chiara l'indebita</i>	
	<i>sovrapposizione tra piani distinti in cui cade l'ipotesi accusatoria che opera</i>	
	28	

per una sostanziale equiparazione tra responsabilità contabile e
 responsabilità penale finendo per assumere che sussistendo la prima sussista
 sempre anche la seconda, come invece non è, atteso che le regole del processo
 erariale non sono sovrapponibili a quelle del processo penale.

(...) Solo il giudice contabile può sindacare la legittimità della spesa pubblica
 alla luce, oltre che di regole giuridiche ben individuate, anche di parametri
 obiettivi valutabili ex ante, quali la congruità, la logicità, la razionalità,
 l'efficacia, l'economicità, la ragionevolezza e la proporzionalità, per
 valutare la coerenza della scelta rispetto ai fini di pubblico interesse proprio
 della funzione.

Di talché, la responsabilità contabile può discendere da spese non veritiere,
 o non attinenti al funzionamento e/o all'attività del soggetto pubblico, o
 ancora incongrue rispetto al limite della ragionevolezza (...).

Nella individuazione delle regole per la valutazione della legittimità
 «penale» della gestione dei fondi pubblici, però, non può farsi applicazione
 della disciplina della responsabilità contabile, valutando profili di inerenza
 della spesa, di sua congruità o di sua ragionevolezza, perché in tema di
 peculato rileva unicamente l'appropriazione e/o distrazione per fini privati.

Dunque, al giudice penale non è consentito valutare la spesa alla luce dei
 parametri di inerenza, di ragionevolezza o di opportunità, che attengono al
 danno erariale e non implicano autonomamente un «impossessamento»:

questo è il confine del suo intervento, perimetrato dalla tassatività della
 norma penale di riferimento.

Diversamente opinando, si avrebbe l'effetto di ampliare l'area del punibile
 attribuendo alla giurisdizione penale un potere regolatore della gestione di

	<i>risorse pubbliche: ma la cattiva utilizzazione del denaro pubblico non</i>	
	<i>coincide con la sua appropriazione a fini privatistici.</i>	
	<i>Se dunque l'operazione di marketing in oggetto può esporsi, sotto molteplici</i>	
	<i>profili, alla censura di inappropriatezza, al punto da rischiare il pericolo di</i>	
	<i>integrare un vero e proprio sperpero di denaro pubblico, è del pari evidente</i>	
	<i>che difetta macroscopicamente la prova di una appropriazione per fini</i>	
	<i>privatistici. (...).”.</i>	
	Ciò considerato, va rigettato il primo motivo d'appello, poiché la sentenza	
	penale di assoluzione non pregiudica la possibilità, per il giudice erariale, di	
	valutare i profili di rilevanza delle condotte dell'appellante, con riguardo alla	
	sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale.	
	Con il secondo motivo, titolato “ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER	
	L’AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’APPELLANTE -	
	OMESSA VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELL’APPELLANTE - PIENA	
	LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI - CARENZA DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO” , la	
	difesa dell'appellante evidenziava come la circostanza che fosse stato proprio	
	Oliverio a proporre alla Giunta regionale la rimodulazione delle risorse di	
	matrice europea destinate alla promozione turistica della Calabria trovasse	
	spiegazione nel fatto che il governatore fosse titolare pure delle delega al	
	turismo e, quindi, la proposta della delibera n. 244 del 2018, di rimodulazione	
	ed integrazione del Piano regionale turistico regionale, da parte del	
	presidente, rappresentava un atto obbligato, derivante dalla competenza	
	esclusiva nella materia del turismo e della promozione turistica.	
	La citata delega al turismo spiegherebbe pure gli incontri con il legale	
	rappresentante di Hdrà s.r.l.	
	30	

	La mancata valutazione del ruolo di Oliverio, come presidente della regione	
	con delega al turismo, avrebbe condotto alla “aberrante” conclusione (atto di	
	appello, pag. 17) della dolosa consapevolezza dell’Oliverio, volta a	
	contribuire a realizzare lo sviamento delle risorse pubbliche per finalità	
	private e di promozione personale e a dissimulare le reali finalità dell’evento.	
	In tale prospettiva, difetterebbe, quindi, anche l’elemento psicologico.	
	Pure doverose sarebbero state le condotte consistite nella realizzazione	
	dell’intervista con Paolo Mieli e la partecipazione alla cena di gala, sempre in	
	ragione del ruolo istituzionale ricoperto dall’Oliverio.	
	Insisteva, quindi, l’appellante, nel sostenere che “la manifestazione,	
	<i>contrariamente a quanto dedotto in sentenza, ha previsto e concretamente</i>	
	<i>realizzato una partecipazione piena e pregnante della Regione con:</i>	
	<i>1) l’allestimento scenografico di un desk personalizzato della Regione</i>	
	<i>Calabria a Palazzo Collicola, nel cuore di Spoleto e sede della</i>	
	<i>manifestazione e la distribuzione di materiale promozionale;</i>	
	<i>2) un ufficio stampa permanente per la durata delle attività;</i>	
	<i>3) la personalizzazione di n. 2 pagine intere promozionali su quotidiano</i>	
	<i>nazionale con immagine della Calabria;</i>	
	<i>4) la proiezione di filmati di promozione dell’offerta turistica calabrese.”.</i>	
	E, pertanto, l’intervista non sarebbe stata l’obiettivo reale del finanziamento,	
	ma una delle diverse iniziative destinate alla promozione dell’immagine	
	regionale e la cena di gala sarebbe stata finalizzata alla promozione di prodotti	
	gastronomici calabresi.	
	Il motivo è palesamente infondato e, peraltro, non si confronta con la	
	motivazione della sentenza impugnata, che, sul punto, ha specificamente e	
	31	

	condivisibilmente evidenziato come la circostanza che Oliverio abbia operato	
	quale titolare della delega al turismo <i>“in vero aggrava e non attenuata la sua</i>	
	<i>responsabilità nella vicenda, atteso che se è vero come è vero che egli ha</i>	
	<i>operato quale titolare della delega al Turismo, allora era suo precipuo</i>	
	<i>compito inibire l’iniziativa, invece di favorirla, in quanto (...) l’iniziativa</i>	
	<i>proposta dalla società Hdrà e dal suo Amministratore era già in astratto ed</i>	
	<i>ex ante inutile rispetto allo scopo dichiarato e che fosse così era chiaramente</i>	
	<i>visibile anche al quisque de populo, giacché la promozione turistica</i>	
	<i>regionale doveva passare per un talk che già nel titolo («Gli incontri di Paolo</i>	
	<i>Miele») non evocava la presenza della Calabria (...).”.</i>	
	In buona sostanza, la condotta dell’Oliverio è censurata, non in quanto si	
	ritiene che lo stesso abbia esorbitato le proprie competenze di presidente della	
	regione e di titolare della delega per il turismo, ma in quanto ha fatto cattivo	
	uso dei poteri relativi ai ruoli rivestiti, proponendo alla Giunta regionale una	
	modifica/integrazione del Piano per la realizzazione di un progetto che, sin	
	dall’origine, non aveva alcuna attitudine a realizzare lo scopo promozionale	
	del turismo della Regione Calabria, cui avrebbe dovuto essere destinato.	
	In tal senso, proprio il ruolo di titolare della delega al turismo e le specifiche	
	competenze connesse alla funzione avrebbero dovuto indurre l’Oliverio a	
	valutare negativamente le caratteristiche del progetto proposto da Hdrà s.r.l.,	
	escludendone l’utilità ai descritti fini.	
	Non è in discussione, quindi, che il presidente della regione, titolare pure di	
	delega al turismo, fosse legittimato ad incontrare il rappresentante di Hdrà	
	s.r.l. e a valutare la proposta della società e, tuttavia, proprio per i ruoli	
	ricoperti, lo stesso non poteva non avere chiaro, sin dal principio, che il <i>format</i>	
	32	

	- peraltro, illustrato dalla società in modo grossolanamente generico - era	
	assolutamente inidoneo allo scopo promozionale cui erano destinati i fondi.	
	Illegittima risulta, pertanto, la condotta dell'Oliverio, non perché ha avuto	
	contatti con Hdrà s.r.l. al fine di conoscere i termini del progetto o perché non	
	avesse astrattamente titolo a proporre alla Giunta regionale la modifica del	
	Piano, ma perché, con il fattivo concorso della Tallarico, nonostante il	
	progetto proposto da Hdrà s.r.l., con specifico riferimento alle iniziative	
	pubblicitarie relative al turismo della Regione Calabria fosse estremamente	
	generico e palesamente inidoneo allo scopo, ha comunque proposto la	
	delibera della Giunta regionale per la modifica/integrazione del Piano, che ne	
	prevedeva, di fatto, l'inserimento nell'Azione H e il relativo stanziamento dei	
	fondi, mediante una prospettazione, se non mendace, comunque fortemente	
	equivoca e tale da ingenerare la convinzione di una ben diversa presenza e	
	visibilità della Regione Calabria al Festival dei due mondi di Spoleto.	
	Per quanto ampiamente comprovato dagli accertamenti della Guardia di	
	finanza, gli ingenti fondi stanziati per la promozione del turismo della	
	Regione Calabria sono stati sostanzialmente utilizzati per l'allestimento di un	
	<i>desk</i> , ove venivano poggiate <i>brochure</i> della regione, aperto solo nei	
	brevissimi periodi in cui erano realizzate le interviste e senza che il personale	
	addetto fosse in alcun modo attivo nella promozione pubblicitaria del turismo	
	regionale calabrese; per un ufficio stampa - pure esso attivo solo nel periodo	
	di realizzazione delle interviste -, che nessuna attività di promozione ha in	
	concreto svolto in favore della Regione Calabria; per l'utilizzo del logo della	
	Regione Calabria - unitamente ad altri loghi - negli allestimenti; in una	
	intervista al presidente Oliverio, per nulla attinente con il turismo regionale e	
	33	

	in una cena offerta in una <i>location</i> prestigiosa, con una cinquantina di invitati,	
	in relazione alla quale, neppure allo <i>cheff</i> era stato chiarito l'intento	
	promozionale dei prodotti del territorio cui avrebbe dovuto essere finalizzato	
	l'evento e, durante la quale, nulla di quantomeno evocativo del turismo	
	calabrese era stato prospettato agli invitati.	
	La questione non è, pertanto, come prospettato dall'appellante, se fossero	
	necessitate e/o giustificate o meno le condotte consistite nell'intervista ad	
	Oliverio e nella sua partecipazione alla cena.	
	Piuttosto rileva che tutte le condotte dell'Oliverio erano preordinate a	
	realizzare l'acquisto, con fondi pubblici specificamente vincolati alla	
	promozione del turismo regionale, di un <i>format</i> di tal fatta, completamente	
	avulso dalle finalità innanzi dette, con evidente, consapevole spreco di risorse	
	pubbliche, pure ove non si voglia giungere a supporre la sussistenza di un	
	interesse esclusivamente personale - fosse anche di mera visibilità - in un	
	contesto comunque prestigioso.	
	Sono, pertanto, pienamente configurabili l'antigiuridicità della condotta	
	dell'Oliverio e la sua connotazione dolosa, atteso che, pur non potendosi	
	ritenere, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., realizzata la finalità appropriativa dei	
	fondi, risultano sufficientemente comprovati lo spreco delle risorse	
	pubbliche, nonché la piena consapevolezza della inutilità della spesa rispetto	
	ai fini cui era vincolata e, quindi, del danno che si sarebbe prodotto per la	
	regione.	
	Da rigettare è pure il terzo motivo, titolato “ OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART.	
	1 COMMA 1 TER L. 14.1.1994 N. 20 ”, con cui l'appellante censurava la	
	pronuncia del primo giudice per non avere applicato la c.d. “esimente	

	politica”.	
	Secondo la prospettazione della difesa dell’appellante, l’apporto di Oliverio,	
	nella vicenda sarebbe stato limitato alla proposta, in Giunta, della	
	deliberazione di modifica del Piano di sviluppo turistico sostenibile, in	
	ragione della titolarità della delega nella materia e sulla scorta della relazione	
	e della istruttoria compiuta dagli uffici.	
	Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che Oliverio avrebbe indotto	
	volontariamente in errore i componenti della Giunta regionale circa la reale	
	destinazione delle risorse pubbliche così appostate.	
	Tutti gli ulteriori atti adottati per l’adesione della regione alla manifestazione	
	in oggetto - dalla fase istruttoria, alla proposta di deliberazione, alla stipula	
	del contratto, alla emissione dei mandati di pagamento - rientravano nella	
	competenza esclusiva dirigenziale e, infatti, erano stati adottati dalla	
	Tallarico.	
	E, peraltro, gli uffici avevano congruamente valutato l’offerta pure sotto il	
	profilo economico, con la comparazione dei costi da sostenersi per altre forme	
	di promozione e comunicazione.	
	In tale prospettiva, l’Oliverio eccepiva pure l’ulteriore esimente di cui all’art.	
	1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dall’art. 3, c. 1, della legge n.	
	639 del 1996, relativa alla insindacabilità, nel merito, delle scelte	
	discrezionali della pubblica amministrazione.	
	Riguardo alle considerazioni difensive che vorrebbero applicabile, alla	
	fattispecie di cui è causa, la cosiddetta “esimente politica”, va rilevato che, a	
	norma dell’articolo 1, c. 1-ter, della legge n. 20 del 1994, “ <i>Nel caso di</i>	
	<i>deliberazione di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente</i>	
	35	

	<i>a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano</i>	
	<i>nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la</i>	
	<i>responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede</i>	
	<i>li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato consentito l'esecuzione.”.</i>	
	L'art. 1, lett. a), n. 4), della legge n. 1 del 2026 - applicabile anche ai	
	procedimenti e ai giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge - ha	
	integrato l'art. 1, c. 1-ter, della legge n. 20 del 1994, prevedendo che “ <i>Il</i>	
	<i>secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede si presume, fino a</i>	
	<i>propria contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai</i>	
	<i>medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti,</i>	
	<i>vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in</i>	
	<i>assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso.”.</i>	
	L'esimente politica, nel porsi quale corollario del principio di separazione tra	
	compiti di direzione politica, spettanti agli organi politici di governo, e	
	compiti di gestione amministrativa, attribuiti con autonomia decisionale e di	
	spesa all'apparato dirigenziale e burocratico dell'ente, è finalizzata ad	
	escludere la responsabilità degli organi politici, che, in buona fede, abbiano	
	autorizzato o consentito l'esercizio di atti di competenza propria degli uffici,	
	che abbiano determinato un danno erariale (Sez. II App., sent. n. 56 del 2025;	
	Sez. I d'App., sent. n. 407 del 17.10.2017 e Sez. III d'App., sent. n. 129 del	
	21.3.2017).	
	Per consolidata giurisprudenza, essa opera solo rispetto ad atti rientranti nelle	
	competenze degli uffici burocratici, meramente “avallati” dagli organi politici	
	(Sez. II App., sent. n. 56 del 2025) e l'ambito operativo dell'esimente è	
	circoscritto alle ipotesi di questioni di particolare complessità, tali da	
	36	

	richiedere un bagaglio di conoscenze specifiche, in termini tecnici e/o	
	amministrativi, non esigibile dai componenti dell'organo politico decisionale	
	(Sez. III App., sent. n. 129 del 2017).	
	La predetta esimente, quindi, non è suscettibile di applicazione generalizzata,	
	che condurrebbe ad una sostanziale deresponsabilizzazione degli organi	
	politici anche nel caso in cui gli atti adottati rientrino nell'ambito di	
	competenze proprie, il cui esercizio presuppone un propedeutico sforzo di	
	approfondimento delle eventuali istruttorie predisposte dai tecnici, esigibile	
	secondo i canoni dell'ordinaria diligenza (Sez. II App., n. 100 del 2020; Sez.	
	II App., n. 613 del 2022).	
	Nel caso di specie, il danno è derivato dal concorso di plurime condotte dolose	
	imputabili a diversi soggetti.	
	Con specifico riguardo al presidente della regione - peraltro, pure titolare	
	della delega al turismo -, le condotte contestate, che hanno concorso in	
	maniera determinante alla produzione del danno, consistono nella adozione	
	di atti di competenza propria, considerato che l'intera realizzazione della	
	complessa fattispecie produttiva del danno erariale ha avuto origine dai	
	contatti informali e diretti di Oliverio con la Hdrà s.r.l., cui è seguita la	
	formale proposta del medesimo di delibera della Giunta regionale n. 244 del	
	14 giugno 2018 e il voto favorevole dallo stesso espresso sulla ridetta	
	proposta, nonostante la palese inidoneità del <i>format</i> alla promozione turistica	
	della regione.	
	Sicché, è da escludersi l'applicabilità dell'esimente.	
	Trattandosi di atti di competenza propria e, comunque, di condotte connotate	
	da dolo, la fattispecie esula pure dall'ambito di applicabilità della	

	disposizione integrativa, introdotta dalla novella.	
	Occorre, peraltro, precisare che, con la ridetta delibera, la Giunta regionale,	
	competente a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 8 del 2008, rimodulava	
	e integrava il Piano esecutivo annuale 2018 di attuazione del Piano regionale	
	di sviluppo turistico sostenibile, con riguardo alla sola Azione H dell'allegato	
	A alla D.G.P. 115 del 2018, prevedendo che <i>“Nell’ambito della tipologia</i>	
	<i>«eventi» una ulteriore opportunità a supporto delle attività di promozione</i>	
	<i>dell’offerta turistica regionale, è rappresentata dalla partecipazione della</i>	
	<i>Regione Calabria al Festival dei due Mondi di Spoleto, giunto alla 61°</i>	
	<i>edizione, in programma il prossimo mese di giugno 2018 e riconosciuto quale</i>	
	<i>uno dei più importanti appuntamenti annuali di spettacolo e di cultura che si</i>	
	<i>svolgono in Italia.</i>	
	<i>Le attività di promozione e di comunicazione previste nel corso della</i>	
	<i>kermesse, la cui visione è quella di unire due culture e due mondi artistici</i>	
	<i>molto diversi, quello europeo e quello americano all’insegna dell’arte in ogni</i>	
	<i>sua forma ed espressione, rappresentano un notevole strumento di visibilità</i>	
	<i>per la Regione in grado di veicolare l’offerta turistica della destinazione</i>	
	<i>Calabria ed intercettare nuovi flussi turistici”</i> e stanziava i fondi per la	
	realizzazione dell’Azione.	
	La circostanza che l’Oliverio abbia proposto tale generica modifica, all’esito	
	degli incontri con Hdrà s.r.l. finalizzati alla presentazione dei servizi offerti	
	dalla società, per un verso, vale a fondare la piena, consapevole e dolosa	
	responsabilità dello stesso per il danno in discussione, potendosi	
	ragionevolmente presumere che egli ben conoscesse le caratteristiche del	
	servizio offerto da Hdrà, e, per altro verso, vale ad esimere da responsabilità	
	38	

	gli altri componenti della Giunta, palesemente indotti in errore dalla	
	accattivante ed equivoca prospettazione dell'opportunità, sì come	
	rappresentata dal governatore della Regione.	
	Pure da rigettare è l'ulteriore eccezione relativa alla insindacabilità, nel	
	merito, delle scelte discrezionali.	
	L'art. 1, c. 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art.	
	3 della legge 23 ottobre 1996, n. 543, ha previsto che la responsabilità dei	
	soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e	
	limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, “(...) <i>ferma</i>	
	<i>restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (...)</i> ”.	
	La modifica normativa è stata introdotta al fine di evitare che il magistrato,	
	attraverso il sindacato delle scelte discrezionali, giunga ad effettuare	
	valutazioni di merito, ingerendosi nella gestione amministrativa e	
	travalicando, così, lo spazio di azione definibile come “ <i>riserva di</i>	
	<i>amministrazione</i> ”.	
	Ciò, tuttavia, non ha comportato la creazione di un'area di sostanziale	
	deresponsabilizzazione nell'adozione di atti, provvedimenti, o anche di	
	negozi a rilievo privatistico, conseguenti alla scelta operata, specialmente per	
	le ipotesi in cui detta opzione appare, <i>ab initio</i> , foriera di conseguenze	
	perniciose per l'erario, a causa, ad esempio, dell'errata valutazione	
	comparativa degli interessi protetti o per la lesione della necessaria	
	funzionalizzazione dell'attività al pertinente interesse pubblico.	
	In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel	
	ritenere consentito il sindacato delle scelte discrezionali, in presenza di atti	
	<i>contra legem</i> o palesemente irragionevoli ovvero, ancora, altamente	
	39	

	diseconomici (<i>cf.</i> tra le tante, Sez. III App., sent. n. 172 del 2024; Sez. II	
	App., sent. n. 47 del 2023; Sez. I App., n.159 del 2022; Sez. App. Sicilia, n.	
	97 del 2019).	
	In altri termini, il comportamento <i>contra legem</i> o irrazionale del pubblico	
	agente non è mai al riparo dal sindacato del giudice contabile, non potendo	
	esso costituire esercizio di una scelta discrezionale insindacabile.	
	L'art. 1, c. 1, della l. n. 20 del 1994 non costituisce, infatti, uno schermo di	
	protezione per le decisioni irragionevoli o assunte in violazione di norme di	
	legge, che abbiano causato un danno erariale.	
	In definitiva, può considerarsi insindacabile soltanto la scelta tra più opzioni	
	egualmente lecite, legittime, razionali e congrue; mentre il giudice contabile	
	può e deve verificare in concreto se l'esercizio del potere discrezionale è	
	avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, quali	
	la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona	
	amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine.	
	Sostanzialmente, quindi, l'agire degli amministratori e dei dipendenti	
	pubblici, entro gli spazi normativamente assentiti, si traduce in una condotta	
	giuridicamente consentita, perciò in un requisito positivo del comportamento,	
	finalizzato a tradurre una scelta tra più opzioni di merito tutte ugualmente	
	lecite e legittime in un provvedimento decisorio destinato all'attuazione di un	
	determinato fine di pubblico interesse, rispondente alla causa del potere	
	esercitato.	
	Il magistrato contabile, pertanto, ben potrà sindacare la legittimità delle scelte	
	discrezionali dell'amministrazione che comportino una spesa, non solo alla	
	luce di regole giuridiche ben individuate, ma anche in ragione di parametri	
	40	

	obiettivi, valutabili <i>ex ante</i> , quali la congruità, la logicità, la razionalità,	
	l'efficacia, l'economicità, la ragionevolezza e la proporzionalità; tutte	
	espressioni della coerenza della scelta rispetto ai fini di pubblico interesse,	
	che ne contrassegnano la relativa funzione.	
	Pure le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno recentemente ribadito	
	(ord. n. 20262 del 23.6.2022) che il giudice contabile può e deve verificare la	
	compatibilità delle scelte operate con i fini imposti, dovendo la p.a.	
	disciplinarsi necessariamente secondo criteri di economicità e di efficacia,	
	alla stregua del canone indicato nell'art. 97 Cost., ed assumendo essi rilevanza	
	sul piano della legittimità, non della mera opportunità, dell'azione	
	amministrativa; pertanto, la verifica della legittimità dell'attività	
	amministrativa deve estendersi alle singole articolazioni dell'agire	
	amministrativo e, quindi, apprezzare se gli strumenti utilizzati dagli	
	amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini	
	di interesse pubblico da perseguire, e non potendo, comunque, prescindere	
	dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti	
	(Cass., S.U., nn. 831 e 20728 del 2012, n. 4283 e n. 12102 del 2013).	
	Pertanto, le scelte elettive degli amministratori, dovendo conformarsi ai	
	suddetti criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (quale	
	ottimizzazione dei risultati, in relazione alle risorse disponibili), di efficacia	
	(quale idoneità dell'azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi	
	pubblici da perseguire, congruenza teleologia e funzionale) e di buon	
	andamento, sono soggette al controllo della Corte dei conti, in quanto	
	assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità	
	dell'azione amministrativa.	
	41	

	A tale stregua, non eccede la giurisdizione contabile non solo il sindacato	
	inteso a verificare se l'amministratore abbia compiuto l'attività per il	
	perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma anche quello volto a	
	valutare se, nell'agire amministrativo, abbia rispettato tali norme e principi	
	giuridici.	
	Sicché, la Corte dei conti non viola il limite giuridico della “ <i>riserva di</i>	
	<i>amministrazione</i> ” - da intendere come preferenza tra alternative, nell'ambito	
	della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico - nel	
	controllare anche la giuridicità sostanziale e, cioè, l'osservanza dei criteri di	
	razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell'agire, logicità e	
	proporzionalità tra costi affrontati e obiettivi conseguiti, costituenti, al	
	contempo, indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato	
	giurisdizionale dell'esercizio del potere discrezionale (<i>cfr.</i> Cass., S.U., 28	
	giugno 2018, n. 17121).	
	L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti	
	sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta, infatti, che	
	esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge	
	formale e sostanziale, che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa	
	(<i>cfr.</i> S.U. Cass. n. 6820 del 2017; n. 63 del 2016).	
	In sintesi, il sindacato giudiziale contabile, che si esercita nei confronti dei	
	pubblici poteri e della discrezionalità amministrativa, nonché dei frequenti	
	interventi di natura privatistica delle pubbliche amministrazioni, non è	
	limitato alla mera verifica della conformità dell'azione alla legislazione	
	vigente, ma si esprime anche nella direzione di un controllo sull'eccesso,	
	sull'abuso e sullo sviamento di potere, giacché ogni potere va esercitato in	
	42	

	maniera funzionale, corretta, coerente con i principi generali	
	dell’ordinamento giuridico e con quelli speciali della singola disciplina.	
	Nel caso, le condotte di Oliverio vengono in rilievo perché in indispensabile	
	connessione - fattuale e giuridica - con quelle successive della dirigente	
	Tallarico.	
	I preliminari contatti di Oliverio con Hdrà s.r.l., finalizzati alla presentazione	
	dei servizi pubblicitari che la società poteva offrire alla regione, come	
	compendiati, poi, nelle mail assunte al protocollo regionale n. 162929/SIAR	
	del 10 maggio 2018 e n. 223050/SIAR del 27 giugno 2018; la proposta che	
	ha condotto alla deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 2018; il voto	
	favorevole alla proposta manifestato nella riunione di Giunta erano condotte	
	evidentemente finalizzate a consentire l’avvio di tutta la successiva procedura	
	amministrativa, seguita dalla Tallarico, che ha portato all’affidamento diretto	
	dei servizi pubblicitari a Hdrà s.r.l. e, successivamente, alla liquidazione del	
	compenso pattuito, che costituisce danno erariale.	
	Tanto è comprovato dalla mail recante numero di protocollo regionale	
	212289/SIAR del 18 giugno 2018, nella quale testualmente la dirigente	
	generale afferma <i>“Si fa seguito alla Vostra proposta relativa al progetto di</i>	
	<i>promozione del territorio Calabrese es alle attività di comunicazione ivi</i>	
	<i>previste per comunicare che con Deliberazione della G.R. della Calabria n.</i>	
	<i>244 del 14/06/2018, il progetto è stato inserito nell’ambito del Piano Annuale</i>	
	<i>2018 di marketing turistico.</i>	
	<i>Pertanto, al fine di consentire al settore scrivente l’istruttoria definitiva della</i>	
	<i>proposta, si prega di voler trasmettere a questo indirizzo pec (...) il progetto</i>	
	<i>esecutivo dell’attività, comprensivo di cronoprogramma e modalità di</i>	
	43	

	<i>realizzazione.</i>	
	<i>Si precisa, infine, che lo stanziamento approvato con la citata Deliberazione</i>	
	<i>è pari ad euro 100.000 iva inclusa, e pertanto si chiede di rimodulare anche</i>	
	<i>l'offerta economica. (...)”.</i>	
	Il contenuto della mail dimostra, inequivocabilmente, che la proposta di	
	modificazione della delibera, che prevedeva l’integrazione dell’Azione H con	
	la partecipazione della regione al Festival dei due mondi di Spoleto e il	
	pertinente stanziamento dei fondi, era essenzialmente propedeutica al	
	conferimento diretto a Hdrà s.r.l. dei servizi proposti dalla stessa.	
	Orbene, con specifico riferimento a Oliverio, non è in discussione la	
	discrezionale, generica, decisione di pubblicizzare il turismo della Regione	
	Calabria pure mediante la partecipazione della stessa al Festival dei due	
	mondi, ma piuttosto il fatto che le sue condotte erano specificamente	
	preordinate all’affidamento a Hdrà s.r.l. di servizi che, già dalla prima	
	prospettazione del progetto, risultavano palesemente inidonei allo scopo e con	
	costi decisamente irragionevoli, se rapportati all’effettivo vantaggio per la	
	regione.	
	In termini diversi, il sindacato di questo giudice non riguarda la scelta	
	discrezionale di pubblicizzare il turismo della Regione Calabria, ma piuttosto	
	la scelta, tra le molte modalità possibili di realizzare l’obiettivo, di farlo	
	acquistando, “chiavi in mano”, un pacchetto di servizi incentrato sulla	
	realizzazione di un costosissimo <i>format</i> , non direttamente e immediatamente	
	incentrato sulla pubblicizzazione del turismo nella Regione Calabria, ma	
	focalizzato su interviste a personaggi noti, il cui oggetto nulla aveva a che	
	fare con l’obiettivo della spesa e, nell’ambito del quale, la promozione del	
	44	

	turismo della Regione Calabria era attività del tutto recessiva e talmente	
	limitata da risultare praticamente inesistente.	
	Non v'è dubbio, pertanto, che è sindacabile dal giudice contabile l'esercizio	
	del potere discrezionale che ha condotto gli appellanti all'acquisto dei ridetti	
	servizi da Hdrà s.r.l., considerato che l'opzione, pure se attinente all'ambito	
	della discrezionalità, resta comunque soggetta ai descritti limiti di legge e	
	principi ivi contenuti.	
	Con il quarto motivo, titolato " ASSENZA DEL DANNO RISARCIBILE ",	
	l'appellante sosteneva l'insussistenza del danno, rappresentando	
	genericamente " <i>come la partecipazione all'evento internazionale, con il</i>	
	<i>format complessivo, rientr[assero] comunque in un programma più vasto di</i>	
	<i>promozione turistica – economica – culturale della Calabria, per cui la</i>	
	<i>Regione non ha subito alcun danno.</i> ".	
	La estrema genericità del motivo, ne determina l'inammissibilità ai sensi	
	dell'art. 190, c. 2, c.g.c.	
	In ogni caso, lo stesso è pure palesemente infondato.	
	Oliverio e Tallarico, utilizzando fondi specificamente destinati alla	
	promozione del turismo della Regione Calabria, con diverse, concorrenti	
	condotte, in ragione dei rispettivi ruoli, hanno affidato a Hdrà s.r.l. un servizio	
	consistente nella realizzazione del <i>format</i> relativo alle interviste condotte da	
	Paolo Mieli, che, per quanto innanzi esposto, già ad una valutazione <i>ex ante</i> ,	
	risultava assolutamente inidoneo allo scopo pubblicitario, cui i fondi erano	
	destinati.	
	La assoluta inidoneità del <i>format</i> rende evidentemente inutile la spesa e ciò	
	costituisce un danno per la regione, da quantificarsi nell'intero esborso	
	45	

	effettuato.	
	In conclusione, l'appello di Oliverio va respinto.	
	5. Avverso la medesima sentenza, proponeva, infine, appello Sonia Tallarico, che, con il primo motivo, titolato <i>“Sulla erroneità della statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’azione erariale per violazione del principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994.</i>	
	<i>Errores in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della Legge n° 20/1994; omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria”</i> censurava la ridetta pronuncia per non aver considerato che la Procura erariale avrebbe contestato l’opportunità della scelta della Regione Calabria sull’impiego dei fondi e non la modalità di realizzazione della stessa.	
	Sicché il sindacato esercitato dal primo Collegio non avrebbe avuto a oggetto la ragionevolezza, la logicità e la proporzionalità della scelta compiuta dalla Regione Calabria, ma la sua adeguatezza in termini di merito, in violazione dell’art. 1, c. 1, della legge n. 20 del 1994.	
	Il motivo è da rigettare per le ragioni già esposte con riguardo al medesimo motivo di appello prospettato da Oliverio.	
	Con il secondo motivo, titolato <i>“Sulla insussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) necessari per ravvisare profili di responsabilità erariale nel comportamento dell’odierna appellante”</i> , la Tallarico lamentava che primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la condotta antiggiuridica; a tal proposito, richiamava la sentenza resa in sede penale sugli	
	46	

	stessi fatti oggetto del giudizio erariale, evidenziando come, peraltro, la stessa	
	avesse curato unicamente l'ambito gestorio della pratica in questione, con la	
	precisazione che si sarebbe trattato di un affidamento di servizi di	
	acquisizione di spazi promozionali e di comunicazione e non di un	
	finanziamento pubblico; tant'è che la spesa sostenuta dalla Regione Calabria	
	non avrebbe coperto i costi dell'intero evento, ma solo quelli relativi alla	
	promozione turistica della regione.	
	Contestava la ricostruzione offerta dalla Procura, secondo cui l'approvazione	
	della delibera della Giunta regionale n. 244 del 2018 sarebbe stata frutto di	
	un "inganno" teso ai danni degli altri componenti della Giunta regionale da	
	parte del presidente - proponente e dalla dirigente generale - istruttore,	
	considerato che tutti i componenti della Giunta regionale avevano avuto modo	
	di analizzare approfonditamente il contenuto della proposta, evidenziando	
	che, in tal senso, si sarebbe espresso il giudice penale.	
	La dirigente ribadiva di avere operato nel rispetto della normativa di	
	riferimento, acquisendo tutti i pareri previsti e adempiendo a tutti gli obblighi	
	procedurali.	
	Rappresentava, altresì, che il Dipartimento turismo e beni culturali della	
	Regione Calabria, al fine di predisporre gli atti di affidamento dell'attività di	
	promozione del territorio ex d.lgs. n. 50/2016, si era anzitutto rivolto alla	
	Stazione Unica Appaltante (SUA), che, ai sensi della legge regionale n.	
	26/2007, ha il <i>"compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e di</i>	
	<i>aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche,</i>	
	<i>acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria"</i> e	
	che la SUA si era dichiarata nell'impossibilità di seguire altre procedure di	
	47	

	gara.	
	Pertanto, il Dipartimento aveva affidato il servizio mediante procedura	
	negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63,	
	c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, poiché la Fondazione del Festival di Spoleto	
	aveva riconosciuto l’esclusività degli spazi di promozione e di comunicazione	
	nell’ambito degli “Incontri di Paolo Mieli” in favore della Hdrà, così	
	ravvisandosi un’ipotesi d’infungibilità del bene.	
	Infine, la dirigente aveva disposto la liquidazione della fattura emessa da	
	Hdrà, a seguito della rendicontazione dei servizi svolti.	
	Non sarebbe, pertanto, rinvenibile alcuna condotta antigiuridica.	
	Peraltro, non sarebbe configurabile il diretto coinvolgimento dell’appellante	
	nel procedimento, considerato che gli atti dello stesso, pure se sottoscritti	
	anche dalla dirigente, sarebbero stati curati e sottoscritti pure dalla	
	responsabile del procedimento e alcune mail di Hdrà s.r.l. sarebbero state	
	inviare ad altro funzionario dell’ufficio.	
	Non sussisterebbe, poi, alcun danno ingiusto, poiché oggetto dell’affidamento	
	non era una obbligazione di risultato e, comunque, i risultati dell’indagine di	
	mercato effettuata dall’agenzia Data Stampa e i dati riportati	
	dall’Osservatorio Turistico regionale sui flussi turistici registrati in Calabria	
	nel 2019 dimostrerebbero il successo dell’iniziativa.	
	Infine, non sussisterebbe la connotazione dolosa - e nemmeno gravemente	
	colposa - della condotta, non potendosi contestare all’odierna appellante di	
	aver preveduto e voluto (neppure in termini di dolo eventuale) il danno quale	
	conseguenza della propria azione, considerate le determinazioni della Giunta	
	regionale e degli altri organi amministrativi e i risultati dell’affidamento.	
	48	

	Con il terzo motivo, titolato “ <i>In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la sussistenza di responsabilità in capo all’odierna appellante: sulla possibilità di imputare alla dott.ssa Tallarico soltanto l’elemento soggettivo della colpa grave. Sulla responsabilità parziaria e sussidiaria della dott.ssa Tallarico</i> ”, l’appellante chiedeva l’accertamento della responsabilità solo in termini di colpa grave e in via sussidiaria, considerato l’apporto delle condotte dolose di Oliverio e Luchetti.	
	Con il quarto motivo, titolato “ <i>Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la sussistenza di responsabilità in capo all’odierna appellante: sulla necessità di considerare l’apporto causale degli altri soggetti coinvolti nella vicenda e non chiamati in giudizio e sull’esercizio del potere riduttivo ex artt. 52 del RD n° 1214/1934 e 83 del RD n° 2440/1923.</i>	
	<i>Errori in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; illogicità e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria</i> ”, l’appellante censurava la sentenza impugnata per non avere valutato l’apporto causale di altri soggetti quali la responsabile unica del procedimento, Giovanna Merazzi; il capo struttura, Rodolfo Bova; i componenti della Giunta regionale, della Struttura di coordinamento della programmazione nazionale della Regione Calabria e della Commissione II del Consiglio regionale.	
	Lamentava, altresì, il mancato esercizio del potere riduttivo.	
	I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono tutti infondati.	
	Fermo restando le considerazioni già rappresentate in ordine alla valenza dell’art. 652 c.p.p., va rilevato che le condotte della dirigente Tallarico si	
	49	

	pongono in necessaria connessione e in continuità con quelle di Oliverio e	
	sono connotate dal medesimo carattere doloso.	
	Il presidente della regione e la dirigente, ciascuno nell’ambito del proprio	
	ruolo e delle rispettive competenze, hanno realizzato le condotte da cui è	
	derivato il danno erariale.	
	A prescindere dalla formale legittimità degli atti procedimentali posti in	
	essere, ciò che rileva è la assoluta irragionevolezza della scelta di affidare ad	
	Hdrà s.r.l. i servizi innanzi descritti, sia per la palese inidoneità delle attività	
	di cui al progetto presentato dalla società a pubblicizzare il turismo della	
	Regione Calabria, che per la evidente sproporzione del costo dei servizi -	
	costo sostenuto con fondi specificamente destinati alla pubblicizzazione del	
	turismo della regione - in relazione alla tipologia e consistenza effettiva degli	
	stessi.	
	Non venendo in considerazione mere irregolarità degli atti procedimentali,	
	ma la ragionevolezza della scelta, adottata palesemente in violazione dei	
	criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,	
	assume rilievo la sottoscrizione, da parte della dirigente, degli atti essenziali	
	per la finalizzazione dell’operazione, a dimostrazione del fatto che la stessa	
	era perfettamente al corrente dei termini dell’operazione e condivideva,	
	evidentemente, sin dall’inizio, l’obiettivo di affidare ad Hdrà s.r.l. servizi	
	palesemente inutili allo scopo cui erano destinati i fondi, fattivamente	
	concorrendo a realizzarlo.	
	In tale prospettiva, di nessuna rilevanza risultano le condotte degli altri	
	soggetti che, con ruoli diversi, hanno partecipato al procedimento, poiché la	
	condotta contestata, come detto, non attiene a irregolarità formali dell’attività	
	50	

	amministrativa, ma alla irrazionalità della scelta di affidare ad Hdrà s.r.l. un	
	servizio con quelle caratteristiche; scelta imputabile all’Oliverio e, appunto,	
	alla dirigente.	
	Ove, peraltro, le modalità equivoche di prospettazione dell’attività valgono	
	pure ad escludere la responsabilità dei soggetti che hanno reso i pareri.	
	E la marchiana illogicità della decisione - come detto, imputabile pure alla	
	dirigente, che si è prestata fattivamente alla realizzazione dell’operazione - di	
	utilizzare somme vincolate nello scopo alla promozione del turismo della	
	Regione Calabria per acquistare un pacchetto di servizi che, sostanzialmente,	
	nulla aveva a che fare con l’obiettivo, connota di carattere doloso anche la	
	condotta della stessa, che, considerato il ruolo, non poteva non essersi	
	prefigurata il danno che sarebbe derivato alla regione dalla inutilità della	
	spesa.	
	In ordine alla sussistenza del danno, va osservato che il “pacchetto” acquistato	
	“chiavi in mano” era palesemente inteso, non alla pubblicizzazione del	
	turismo della Regione Calabria, ma alla realizzazione del <i>format</i> relativo alle	
	interviste di Paolo Mieli e alla pubblicizzazione del libro del giornalista.	
	Al fine di ottenere fondi per finanziare il <i>format</i> , Hdrà s.r.l. aveva prospettato,	
	sin dall’inizio - sia negli incontri con Oliverio, che, poi, nella documentazione	
	sul progetto inviata alla dirigente Tallarico – l’inserimento di scarni elementi	
	pubblicitari del turismo regionale, collaterali e recessivi rispetto agli eventi	
	principali, su cui era incentrato l’intero <i>format</i> (le interviste), palesemente	
	inefficaci e sproporzionati rispetto al prezzo pagato, che, diversamente da	
	quanto sostenuto dalla Tallarico e per quanto risulta dalla rendicontazione	
	prodotta dalla società Hdrà, andavano sostanzialmente a coprire l’intero costo	
	51	

	del <i>format</i> .	
	In buona sostanza, la regione ha pagato le spese (ammontanti a 100.000,00	
	euro) di partecipazione dei noti personaggi intervistati, di tutte le attività	
	collaterali di accoglienza e pubblicizzazione dell'evento, nonché di una	
	costosissima cena - tutte attività che nulla avevano a che fare con la	
	promozione del turismo regionale -, solo per poter poggiare sul <i>desk</i> qualche	
	<i>brochure</i> per il brevissimo tempo in cui erano effettuate le interviste; per	
	inserire il logo della regione, unitamente ad altri, su alcuni degli allestimenti	
	dell'evento; per un inconsistente, brevissimo accenno al turismo nella	
	intervista al presidente della regione; per la pubblicazione di articoli su due	
	pagine di un giornale (il cui costo non è stato contestato dalla Procura).	
	Atteso che il <i>format</i> era, di per sé, completamente scevro della attitudine a	
	promuovere il turismo della Regione Calabria, la circostanza che detto <i>format</i>	
	sia stato effettivamente, congruamente pubblicizzato e che di ciò risulti	
	ancora traccia in rete, certo non vale a dimostrare che la stessa	
	pubblicizzazione abbia avuto pure il turismo regionale.	
	Ugualmente, del tutto inconferenti risultano i dati positivi relativi al turismo	
	regionale, riscontrati nel periodo successivo, considerato che non vi è alcuna	
	prova che detto miglioramento sia dovuto ai servizi resi da Hdrà s.r.l.,	
	piuttosto che non al complesso delle altre misure di promozione del turismo	
	poste in essere dalla regione.	
	Attesa la inutilità della spesa in relazione all'obiettivo cui erano vincolati i	
	fondi utilizzati per la liquidazione, tutto l'importo contestato dalla Procura	
	costituisce danno.	
	Né è applicabile il potere riduttivo, attesa la connotazione dolosa della	
	52	

	condotta.	
	Ove, peraltro, proprio la connotazione dolosa delle condotte di Oliverio e	
	Tallarico pongono la fattispecie fuori dall’ambito di applicabilità delle	
	modifiche normative introdotte dalla l. n. 1 del 2026, relative alla definizione	
	della colpa grave e all’esercizio del potere riduttivo.	
	In conclusione, pertanto, gli appelli di Oliverio Gerardo Mario e Tallarico	
	Sonia sono da respingere e, per l’effetto, gli stessi sono condannati al	
	pagamento, in solido, in favore della Regione Calabria, di euro 95.475,02,	
	oltre la rivalutazione monetaria, secondo l’indice Istat, dalla data del	
	pagamento delle somme fino alla pubblicazione della presente sentenza e gli	
	interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino	
	all’effettivo soddisfo.	
	Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese del primo e secondo grado del giudizio	
	sono poste a carico di Oliverio Gerardo Mario e Tallarico Sonia, in solido, e,	
	per il secondo grado, sono liquidate come da dispositivo in favore dell’erario.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO	
	definitivamente pronunciando,	
	• riunisce gli appelli;	
	• accoglie l’appello di Luchetti Mauro e di Holding Digital Relations	
	Advertising – Hdrà s.r.l. e, per l’effetto, in parziale riforma della	
	sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea nei confronti dei due	
	citati appellanti. Le spese seguono la soccombenza, sono poste a	
	carico della Regione Calabria, e sono liquidate in euro 3.789,00 per il	
	53	

